

# Rapporto

numero

**7078 R**

data

28 agosto 2015

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

## della Commissione speciale tributaria sulle mozioni

- **17 ottobre 2011** presentata da Lorenzo Quadri, Rinaldo Gobbi e Marco Passalia “Zero interessi di mora sugli acconti d’imposta”
- **23 gennaio 2012** presentata da Giancarlo Seitz “Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi di interesse delle imposte cantonali - importi minimi: rinuncia alla riscossione”

(v. messaggio n. 7078 del 14 aprile 2015)

## OGGETTO DELLE MOZIONI

Le mozioni chiedono:

- l’introduzione di un tasso pari a zero in ambito di interessi di mora nella riscossione degli acconti di imposta fissati dal predetto decreto esecutivo (mozione 17.10.2011);
- l’introduzione del conteggio di interessi remunerativi anche per l’importo minimo fino a franchi 20.-- (mozione 23.01.2012).

Entrambe le mozioni sono volte a supportare l’economia, oltre che fungere da sostegno finanziario per i privati cittadini.

## SITUAZIONE ATTUALE

La situazione attuale dei tassi d’interesse (interessi remunerativi), è la seguente: viene percepito lo 0.25% dal giorno in cui il pagamento è pervenuto fino al giorno della scadenza o della restituzione sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza, come pure sulla restituzione di un’imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente (art 3 del *Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi di interesse delle imposte cantonali valevole per il 2015, di seguito: Decreto esecutivo*). Inoltre, nel caso in cui la tassazione definitiva fosse inferiore agli acconti pagati, sull’eccedenza riscossa è riconosciuto un interesse remunerativo del 1.5% dal giorno in cui è pervenuto il pagamento fino al giorno della restituzione (art. 2 del *Decreto esecutivo*). Per quanto concerne invece gli interessi di ritardo, se l’ammontare delle imposte, delle multe e delle spese non è pagato nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo annuo del 2.5% (art. 6 del *Decreto esecutivo*). Per quanto concerne invece gli importi minimi, sia gli interessi remunerativi sia quelli di mora inferiori a CHF 20 non vengono conteggiati. (art. 6 del *Decreto esecutivo*).

## **VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE SPECIALE TRIBUTARIA**

Premesso che l'82% dei contribuenti (persone fisiche e giuridiche) pagano regolarmente gli acconti, in base al consuntivo 2014 gli interessi di mora (su anticipi e su conguaglio) ammontano a CHF 5'055'350 per quanto concerne le persone fisiche e a CHF 895'261 per quanto concerne le persone giuridiche. Nel contesto della mozione Quadri/Gobbi/Passalia si stima che i ricavi da interessi di mora su acconti ammontino a circa CHF 3 milioni. L'abolizione degli interessi di ritardo sugli acconti d'imposta cagionerebbe quindi all'erario cantonale un corrispondente minor gettito fiscale. A questo va comunque ad aggiungersi il fatto che, se il Cantone non dovesse più percepire gli interessi di ritardo, nessun contribuente sarebbe più incentivato a pagare gli acconti d'imposta. Il Cantone potrebbe quindi avere anche una mancanza di liquidità che potrebbe raggiungere circa CHF 300/400 milioni. Vi sarebbe anche una diminuzione di liquidità per i Comuni, nel caso in cui non prevedessero un'ordinanza municipale in cui si discostano dai tassi degli interessi di ritardo previsti dal Cantone (art. 275 LT).

L'ulteriore rischio di questa operazione, ovvero l'azzeramento degli interessi di mora sugli anticipi d'imposta ed il conseguente rischio di mancato versamento degli acconti, potrebbe sfociare in innumerevoli procedure esecutive, molto onerose per lo Stato, vista la congiuntura economica attuale e quindi la scarsa disponibilità monetaria dei contribuenti.

In riferimento alla mozione di Seitz, si rileva che la parità di trattamento è garantita poiché la norma in oggetto, segnatamente l'art. 8 del *Decreto esecutivo* prevede che, non solo gli interessi remunerativi, ma anche gli interessi di mora inferiori a CHF 20.-, non vengano conteggiati: per il contribuente ne possono quindi derivare degli svantaggi (mancata corresponsione degli interessi remunerativi) ma anche dei vantaggi (esonero dal versamento degli interessi di ritardo). Si reputa pertanto che la norma in questione sia da considerare equa e non lesiva di nessun principio costituzionale.

## **CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE SPECIALE TRIBUTARIA**

Alla luce di quanto sopra esposto e considerata in particolare la situazione attuale delle finanze cantonali, la Commissione tributaria ha ritenuto opportuno allinearsi con la posizione del Consiglio di Stato.

La Commissione tributaria invita dunque il Gran Consiglio ad accogliere il messaggio n. 7078 del Consiglio di Stato e a respingere le mozioni in oggetto.

Per la Commissione speciale tributaria:

Gianmaria Frapolli, relatore  
Badaracco - Battaglioni - Ferrara Micocci -  
Foletti - Garobbio - Gendotti - Ghisletta -  
Giudici - Kandemir Bordoli - Minoretta - Pamini